

## REGOLAMENTO (CE) N. 44/96 DELLA COMMISSIONE

del 12 gennaio 1996

relativo al trasporto per la fornitura gratuita alla Georgia, all'Armenia e all'Azerbaijan, di farina di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1975/95 del Consiglio, del 4 agosto 1995, relativo ad azioni di fornitura gratuita di prodotti agricoli destinati alle popolazioni della Georgia, dell'Armenia, dell'Azerbaijan, del Kirghizistan e del Tagikistan<sup>(1)</sup>, e in particolare l'articolo 4,considerando che il regolamento (CE) n. 2009/95 della Commissione<sup>(2)</sup>, ha stabilito le disposizioni applicabili per la fornitura di prodotti agricoli prevista dal regolamento (CE) n. 1975/95; che occorre indire una gara per la fornitura di 14 500 tonnellate di farina di segala a destinazione della Georgia, dell'Armenia e dell'Azerbaijan;

considerando che, tenuto conto delle difficoltà attuali esistenti in tali repubbliche e dei problemi specifici di inoltro dell'aiuto in tali regioni, è opportuno organizzare la fornitura dei prodotti summenzionati in due partite;

considerando che le misure previste al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. In applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, punto b) del regolamento (CE) n. 2009/95, è indetta una gara per le spese occasionate dalla fornitura di 14 500 tonnellate (peso netto) di farina di segala, secondo quanto indicato nell'allegato I. La gara comporta due partite.

2. Le spese si riferiscono alla presa in consegna della merce, allo stadio previsto al paragrafo 3, ed al trasporto della stessa con mezzi adeguati sino ai luoghi di destinazione ed entro i termini specificati nell'allegato I.

3. La farina sarà tenuta a disposizione per l'imbarco, franco a bordo stivato su battello o su vagone, durante un periodo massimo di 10 giorni a decorrere dalle date indicate, nella maniera seguente:

*Partita n. 1:*

7 500 tonnellate nette a destinazione dell'Azerbaijan di cui:

— 2 500 tonnellate tenute a disposizione nel porto di Anversa a partire dall'8 febbraio 1996;

— 2 500 tonnellate tenute a disposizione nel porto di Anversa a partire dal 20 febbraio 1996;

— 2 500 tonnellate tenute a disposizione nel porto di Anversa a partire dal 24 febbraio 1996.

*Partita n. 2:*

7 000 tonnellate nette a destinazione dell'Armenia e della Georgia di cui:

— 2 500 tonnellate a destinazione dell'Armenia tenute a disposizione nel porto di Anversa a partire dal 12 febbraio 1996;

— 2 500 tonnellate a destinazione della Georgia tenute a disposizione nel porto di Anversa a partire dal 16 febbraio 1996;

— 1 000 tonnellate a destinazione dell'Armenia tenute a disposizione nel porto di Kalundborg a partire dal 28 febbraio 1996;

— 1 000 tonnellate a destinazione della Georgia tenute a disposizione nel porto di Kalundborg a partire dal 28 febbraio 1996.

Decorsi 10 giorni, a partire dalle date summenzionate, l'aggiudicatario è tenuto a rimborsare alla Commissione gli oneri che essa avrà sopportato a copertura di ogni tipo di spesa (stazionamento, assicurazione, sorveglianza, garanzia, ecc...) previste all'articolo 6, paragrafo 1, lettera e), punto 4) del regolamento (CE) n. 2009/95.

*Articolo 2*

1. Conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2009/95 le offerte dovranno essere presentate all'indirizzo seguente:

Commissione delle Comunità europee  
FEAOG-Garanzia  
Divisione VI/G.2  
Ufficio 10/05 o 10/08  
rue de la Loi/Wetstraat 130  
B-1049 Bruxelles

Il termine di presentazione delle offerte scade il 22 gennaio 1996 alle ore 17.00 (ora di Bruxelles).

Nel caso di non accettazione delle offerte il 22 gennaio 1996, un secondo termine per la presentazione delle offerte scade il 1° febbraio 1996 alle ore 12.00 (ora di Bruxelles).

In tal caso tutte le date previste all'articolo 1 e nell'allegato I sono da riportarsi di 10 giorni.

2. L'offerta verte sulla fornitura della totalità dei quantitativi di una partita precisati all'articolo 1, paragrafo 3.

Gli offerenti, qualora sia il caso, prendono in conto i prezzi di scarico e di transito di cui all'allegato V.

<sup>(1)</sup> GU n. L 191 del 12. 8. 1995, pag. 2.

<sup>(2)</sup> GU n. L 196 del 19. 8. 1995, pag. 4.